



**CITTÀ DI
VITTORIA**



REPUBBLICA ITALIANA

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

Vittoria 17.09.2019 - Prot. n. 494 PFB

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

*** *** ***

RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



Il Dirigente
Alessandro BASILE



Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale. In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato della Città di Vittoria secondo il dettato del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita: [...] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...] Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota integrativa”, che ha il compito di indicare l :

[...] - “i criteri di valutazione applicati; - le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo; - cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

- a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;

- b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...] Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di Vittoria" anche attraverso la valorizzazione dei principali indici di bilancio.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo .

LE ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO

La procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011:

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'ente predispone due distinti elenchi:

1. **Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";**

2. **Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica"** oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato; nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo

superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili

nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n.2/2019 e relativi allegati l'Ente ha provveduto alla definizione e approvazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii e alle relative schede di

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

rilevazione delle percentuali di partecipazione/controllo e delle azioni amministrative da intraprendere;

Con la deliberazione della Giunta Municipale nr. 34 del 24/01/2018 è stata espressa valutazione positiva in merito al "Regolamento del controllo analogo delle Società partecipate" da sottoporre alla successiva approvazione dell'Organo comunale competente alla sua adozione definitiva e altresì, con deliberazione della Giunta Municipale nr. 35 del 24/01/2018 è stato approvato il "Piano di controllo delle società partecipate del Comune di Vittoria- anno 2018";

Le Note Integrative allegati D, al Rendiconto della Gestione anno 2018, prot. n. 191 PFB/2019 ed al Bilancio 2019-2021 n.187/2019, i cui contenuti inerenti le verifiche amministrative e procedurali avviate e gli interventi amministrativi sugli organismi partecipati e sulle aziende speciali in liquidazione, si riportano *per relationem* argomentano sui procedimenti inerenti le società partecipate del Comune di Vittoria e le azioni amministrative intraprese;

A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Gli enti, le aziende e le società riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e sono la base da cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che confluiranno nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In questo ambito concorrono a formare il **"perimetro di consolidamento"** soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti. Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società è irrilevante ai fini del consolidamento se "il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Il agosto 2017 ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011,

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

innovando in parte i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso.

Alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene necessario definire puntualmente il concetto di "strumentalità" e di "partecipazione", al fine di determinare la corretta composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare riguardo alla definizione di "ente strumentale controllato" ed "ente strumentale partecipato" di cui all'art. 1 l-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011; la «strumentalità» cui fa richiamo l'art. 1 l-ter (nozione positivamente ricavabile, in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), «sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), ovvero nel caso in cui le società partecipate «svolgono servizi [...] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la Corte dei Conti, delib. n. 27/SEZAUT/2016/FRG);

Sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società partecipate, una lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e 11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le aziende e gli enti che non svolgono attività che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui sopra;

Dunque ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione; Il DM MEF del 29 agosto 2018 emanato di concerto con il Ministero dell'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta della commissione Arconet riunitasi lo scorso 11 luglio 2018 ha per oggetto la modifica dei Principi contabili e del Piano dei Conti integrato allagati al D.Lgs 118/2011. In particolare l'art 4 del DM integra il principio contabile Allegato 4/4, del D.Lgs118.2011 inerente al bilancio consolidato di cui all' Appendice tecnica recante esempi di consolidamento secondo il metodo integrale e quello proporzionale.

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
 Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

Di seguito lo stato di fatto del Comune di Vittoria:

Denominazione	Quota posseduta	Azione Proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione	18,2	Mantenimento Rapporto non riconciliato	In Liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenimento	Attiva
Consorzio Infomercati	3,14	Recesso	In liquidazione
AMIU Azienda SPECIALE in liquidazione	100	Piano generale di Liquidazione in approvazione	In liquidazione
A.M.F.M AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione - delibera c.c 175/2017	100	Piano generale di Liquidazione approvato	In liquidazione
VITTORIA MERCATI SRL	100	Mantenimento con razionalizzazione	Attiva
SOGIVI SRL	16,69	Recesso	Assemblea straordinaria per messa in liquidazione - ottobre 2019
CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA Commissariato	16	Recesso	Commissariato In liquidazione
SOSVI SRL	1	Recesso	Attiva
ATI – Assemblea Territoriale idrica	19,49	Mantenimento	Attiva
ATO idrico	17,25	Mantenimento	In liquidazione

Con la nota prot. n. 28407 del 2.7.2019: Attività propedeutiche al Bilancio Consolidato 2018 ex D.Lgs 118/2011 e smi, la Direzione ha richiesto alle partecipate del perimetro di consolidamento i dati e le informazioni amministrative e contabili per le attività di consolidamento nell'esercizio finanziario 2018;

Considerato che nel rispetto dei suddetti termini sono pervenuti solo i bilanci consuntivi ed i relativi allegati 2018 della VITTORIA MERCATI SRL che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 16 del 22.5.2019 è stato approvato dell'Ente

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

proprietario; Dato atto dei dati riferiti al bilancio consuntivo 2017 della SRR Società Consortile per azioni con sede a Ragusa viale del Fante n.10 e della conseguente esclusione dal perimetro di consolidamento funzionale alle operazioni di calcolo del Bilancio consolidato dell'Ente, trasmessi dalla SRR ATO 7 Ragusa in data 18 luglio a riscontro della nota prot. n. 28407 del 2.7.2019 – attività propedeutiche al bilancio consolidato 2018 ai sensi del D.Lgs 118.2011 e smi;

Si da atto anche della contingente assenza di informazioni e dati riferiti al bilancio consuntivo 2018 della Società Consortile a Responsabilità limitata GAL Valli del Golfo SCARL, a seguito della sentenza di ammissibilità al finanziamento stabilita dal CGA con sentenza n. 00381/2019 Reg.Prov.Coll.n.00058/2018REg.Ric. Pertanto il GAP del Comune di Vittoria risulta il seguente:

AMIU Az. Speciale in liquidazione
AMFM Az. Speciali in liquidazione
ATO Ragusa Ambiente in liquidazione
SRR Consortile S.C.P.A
Sogevi srl
Vittoria Mercati srl
GAL Valli del Golfo Scarl
ATI – Assemblea Territoriale Idrica
ATO idrico in liquidazione
Consorzio ripopolamento ittico in liquidazione

Dato atto che al fine di definire il perimetro di consolidamento del comune di Vittoria, la soglia di irrilevanza è determinata in relazione ai dati del rendiconto 2018 approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria di n. 19 e 24/2019, i cui contenuti si intendono riportati *per relationem*; di seguito si riportano i driver di irrilevanza:

COMUNE DI VITTORIA	VALORE EURO	%	CALCOLO DELLA SOGLIA
TOTALE ATTIVO	174.350.644,29	3	5.230.519,32
PATRIMONIO NETTO	102.517.224,92	3	3.075516,74
RICAVI CARATTERISTICI	51.332.049,46	3	1.539.961,48

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 soprariportati:

Irrilevante	AMIU Az. Speciale in liquidazione
Irrilevante	AMFM Az. Speciali in liquidazione
Rilevante tuttavia il <i>rapporto non è</i>	ATO Ragusa Ambiente in liquidazione



Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

<i>riconciliato giusta nota informativa prot. n. 15/PFB 2019 allegata al Rendiconto della Gestione per l'anno 2018 - deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19/2019.</i>	
Irrilevante	SRR Consortile S.C.P.A
Irrilevante	Sogevi srl
Rilevante (Allegato 4/4 D.Lgs 118/2011 e smi- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione)	Vittoria Mercati srl
Irrilevante	GAL Valli del Golfo Scarl
Irrilevante	ATI – Assemblea Territoriale Idrica
Irrilevante	ATO idrico in liquidazione
Irrilevante	Consorzio ripopolamento ittico in liquidazione

Con delibera della Commissione straordinaria sono stati individuati gli Enti da considerare per la predisposizione del Bilancio consolidato 2018, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente appunto il bilancio consolidato. Il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente anche attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Sulla base di quanto previsto dall'art. 233-bis del TUEL e dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 è stato necessario preliminarmente individuare i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP).

Metodologia di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato, la metodologia adottata, con cui gli elementi economico-patrimoniali sono integrati, considera le quote di partecipazione ed il grado di controllo che il Comune esercita nei confronti della Società partecipata, in particolare ai sensi dell'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 e smi VITTORIA MERCATI SRL, totalmente partecipata e controllata dal Comune di Vittoria, è stato scelto il metodo integrale, attraverso il quale tutti gli elementi economici e patrimoniali del bilancio della Società (tranne quelli che costituiscono flussi infragruppo) si sommano a quelli del bilancio comunale.

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel principio contabile di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. La procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a

confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e della Società inclusa nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità. A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile della partecipazione della capogruppo nella Società e la corrispondente parte del patrimonio netto di questa;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e sua controllata che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella Nota integrativa. I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvati con il D.Lgs. 118/2011. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La Società VITTORIA MERCATI SRL è stata costituita soprattutto per la gestione del SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FIERE E AI MERCATI DEL COMUNE DI VITTORIA.

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

Essa agisce nella veste di società a responsabilità limitata, il capitale sociale è totalmente detenuto (100%) dal Comune di Vittoria. Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le regole civilistiche, e per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento integrale ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di partecipazione.

Criteri di valutazione adottati:

Immobilizzazioni immateriali. il criterio di valutazione adottato per tali immobilizzazioni è stato quello del costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti, stesso criterio di valutazione adottati dal comune per la valutazione delle immobilizzazioni di recente acquisizione.

Immobilizzazioni Materiali. Sono state valutate con il criterio del costo di acquisto rettificato dal fondo ammortamento in maniera identica sia per la Società che per il Comune.

Immobilizzazioni finanziarie. La Società partecipata non ha alcuna immobilizzazione finanziaria.

Disponibilità liquide. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale sia per il Comune che per la Società.

Crediti. Per entrambi, i valori sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Nel bilancio della Società si rileva un credito nei confronti del Comune per canoni pregressi. Debiti. Per entrambi sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale

Costi e ricavi. I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Non sono stati considerati: tra i ricavi della Società, l'importo relativo al canone annuo che il Comune corrisponde alla Vittoria Mercati srl. Nell'anno 2018 il Comune non ha corrisposto alcun canone per il contratto di servizio.

Correlativamente, dai costi del Conto economico del Comune è stato eliminato l'identico importo.

Quote di ammortamento. La Società applica le quote di ammortamento sulla base della durata utile del bene

. Occorre considerare che il bilancio 2018 della Società ha registrato un utile di € 7.150,00 mentre quello del Comune ammonta ad € 446.864,84.

Non sono presenti crediti e debiti assistiti da garanzie reali su beni inclusi nel consolidamento.

Operazioni di consolidamento. Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletti esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere è stata considerata l'assenza di ricavi realizzati dalla Società e relativi al canone annuale che il Comune corrisponde alla Vittoria Mercati Srl

Debiti/Crediti. E' stata eliminata il valore della partecipazione pari ad € 100.000,00 e delle riserve.

Definizione del patrimonio di terzi. La Vittoria mercati Srl non ha quote di terzi; pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.

Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
Comune di Vittoria – Allegato C – DOC 04/Rev.02 del 17.09.2019

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. Si rimanda integralmente alle note prot. n. 1020 SSE del 17.12.2018 e prot. n. 781SSE del 19.7.2019 inerenti l'approfondimento sul controllo aziendale e lo stato amministrativo della società alla luce delle indicazioni del MEF e dei pareri resi dall'Organo di Revisione dell'Ente. La deliberazione n. 2/2019 della Commissione Straordinaria approva il piano di revisione ordinaria 2018 che prevede il mantenimento della società con razionalizzazione già avviata con la deliberazione n. 175/2017 che affida alla Vittoria mercati srl anche la gestione servizi fieristici e correlati ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs 175/2016 e smi.

Informazioni su strumenti finanziari derivati sul far value : NON PRESENTI

IL Dirigente
Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche



Alb. Bui